



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 01 Affari Generali n° 74 del 15/06/2017

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

**OGGETTO: OGGETTO: INTEGRAZIONE SOMMA PER IL SERVIZIO DI TRASFERIMENTO CANI RANDAGI RICOVERATI PRESSO IL CANILE SANITARIO COMUNALE A SCOPO DI ADOZIONE AI SENSI DELL'ART. 106 DEL CODICE DEI CONTRATTI.
C.I.G. Z9B1BB3A53**

Il Redattore: Annamaria Vindigni

Premesso che il fenomeno del randagismo del Comune di Ragusa, nonostante gli innumerevoli interventi di accalappiamento e sterilizzazione eseguiti, continua ad assumere dimensioni considerevoli tanto che si deve provvedere, oltre che al mantenimento presso strutture private dei cani catturati nel territorio comunale (città e frazioni), al fabbisogno giornaliero dei cani e gatti ricoverati presso il canile sanitario comunale sito nella Zona Industriale I Fase;

Constatato che, per risolvere le criticità connesse al problema del randagismo, si sono tenuti diversi incontri in Prefettura insieme ad altri organi competenti (A.S.P.- Guardia Finanza- Polizia Stradale- Comune – Prefettura) al fine di procedere ad un esame congiunto delle problematiche connesse alle adozioni di cani e del loro trasporto\trasferimento fuori sede dove è maggiore la richiesta di adozioni;

Visto il verbale di riunione della Prefettura di Ragusa scaturito dall'ultimo incontro del 17-9-2015;

Visto l'atto di indirizzo emanato dalla Giunta Municipale n. 397 del 24 settembre 2015 e le disposizioni in esso contenute relative ai servizi inerenti il buon funzionamento dei canili e dell'avvio di una campagna di lotta al randagismo attraverso il trasporto\trasferimento di animali, ricoverati presso il canile-sanitario e il canile-rifugio - a scopo di adozione – contemporaneo soggiorno presso siti di accoglienza di privati cittadini o associazioni di protezione di animali o altri canili\rifugi dove maggiore è la richiesta di adozioni di randagi e fino alla loro definitiva adozione;

Dato atto che con determinazione dirigenziale n. 1681 del 4/10/2016 si affidava il servizio di cui in oggetto alla ditta Tiziano Floridia, Per un importo di € 10.000,00 + € 2.200,00 di IVA al 22% e che con determinazione dirigenziale n. 372 del 13/03/2017 è stato necessario impegnare per l'anno 2017 la somma residua di € 6.000,00 + € 1.320,00 di IVA, in quanto erroneamente, con la citata determina dirigenziale n. 1681 del 4/10/2016, tutta la somma era stata imputata nell'anno 2016, non consentendo la durata annuale del contratto a favore della ditta Floridia;

Considerato che la somma rimanente sul competente capitolo di bilancio è insufficiente a garantire il trasporto di altri animali, rispetto alle necessità emergenti e che, pertanto, si ritiene necessario, così come previsto dall'atto di indirizzo della G. M. n. 397 del 24/12/2015, trasferire dei cani in altre provincie a scopo di adozione e ciò con un ritorno economico (favorisce la fuoriuscita di animali dai canili, di tutela del benessere animali, adozioni dei cani rispetto alla

loro permanenza nei canili), nonché nei termini di funzionalità gestionale del servizio (permette di rendere disponibili dei box per i randagi catturati in emergenza nel rispetto della L. R. n. 15/2000);

Ravvisata la necessità per le motivazioni sopra evidenziate di programmare un altro trasferimento presso canile privato a scopo di adozione;

Visto il Regolamento CE n. le Linee Guida relative alla movimentazione e registrazione degli animali d'affezione adottate dal Ministero della Salute, ai sensi dell'accordo del 24/01/2013 tra Governo, Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, le Province e i Comuni;

Considerato che sono presenti i requisiti all'art. 106, co. 2 lett a) e b) del codice dei Contratti, il quale prevede che i contratti, durante i periodi di efficacia, possono essere modificati, oltre nei casi previsti al comma 1, senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:

- a) le soglie fissate all'articolo 35;
- b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche;

Considerato che trattasi di modifiche non sostanziali del contratto ai sensi dell'art. 106 del Codice dei Contratti;

Dare atto che con Determina Dirigenziale n. 72 del Settore 1° del 13/06/2017 è stato avviato il procedimento del nuovo servizio di trasporto cani randagi e che in attesa della sua conclusione si ritiene necessario, per le superiori motivazioni, integrare del 10%, pari a € 1.000,00 + 220,00 di IVA al 22%, il contratto in corso per consentire l'immediato trasferimento dei cani ai fini dell'adozione.

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 53 del Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi e del vigente CCNL;

Dato atto che non essendo stato approvato il bilancio di previsione entro i termini di legge, l'Ente opera in "gestione provvisoria".

Dare atto che il trasporto dei cani randagi, ricoverati nel canile sanitario comunale, presso il canile rifugio ovvero associazioni private o privati cittadini a scopo di adozione rispondendo alle esigenze sopra evidenziate di tutelare il benessere degli animali (adozioni rispetto alla loro presenza nei canili), di funzionalità gestionale del servizio (permette di liberare box nel canile sanitario comunale consentendo di far fronte a nuove emergenza di cattura di altri cani randagi) viene adottato nel rispetto della L. R. n. 15/2000 e pertanto, rientra tra le spese obbligatorie di cui al citato art. 163, co. 2,

Di atto che la superiore spesa di € 1.000,00 + 220,00 di IVA al 22% è necessaria per garantire la continuità di servizi connessi a funzioni fondamentali dell'Ente;

Vista la delibera n.54 del 04/08/2016 del Consiglio Comunale di approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2016/2018 e del Bilancio di previsione 2016/2018.

Vista la deliberazione di G.M. n. 433 del 09/08/2016 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2016/2018.

Vista la deliberazione di G. M. n. 31 del 30/01/2017, con cui nelle more di approvazione del bilancio di previsione 2017-2019 è stato approvato il PEG provvisorio per l'esercizio finanziario 2017, quale seconda annualità nel triennio 2016-2018;

Dato atto che il provvedimento è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. , sopra citati.

Visto la delibera del C.C. n. 19 del 24/03/2017 con cui è stato approvato il regolamento di contabilità dell'Ente;

Costatato che l'impegno di cui al presente provvedimento attiene a spesa obbligatoria per il mantenimento dei servizi essenziali.

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Considerato che la materia in oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'art. 53 del vigente regolamento di Organizzazione dei Uffici e dei Servizi, al quale rinvia;

Visto l'art. 163, co. 2, del D. Lgs. 267/2000 circa le spese che sono possibili assumere durante la "gestione provvisoria", al fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;

Visto l'art. 65 del predetto Regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali;

DETERMINA

Per quanto esposto nella parte espositiva del presente atto, qui integralmente richiamato:

- 1) **Integrare** l'impegno di spesa 441/17 del capitolo 1711.6 codice di bilancio 13.07.1.03.02.18.999, con scadenza 31 dicembre 2017, a favore della ditta Tiziano Floridia, di cui alla determinazione dirigenziale n. 372 del 13/03/2017, dell'importo di € 1.000,00 + 220,00 di IVA al 22% pari a € 1.220,00 che pertanto passa da € 7.320,00 a € 8.540,00, nel rispetto del 10% dell'importo di aggiudicazione indicato nella deterrmina dirigenziale n. 1681 del 4/10/2016 di € 10.000,00 + € 2.200,00, ai sensi dell'art. 106, co. 2 lett. a) e b) del Codice dei Contratti.
- 2) **Dare atto** che l'impegno di cui al presente provvedimento è esigibile nell'anno 2017;
- 3) **Di dare atto** che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa, ai sensi dell'art. 183, co. 8, del D. Lgs. 267/2000;
- 4) **Di dare atto**, operando in "gestione provvisoria", che il trasporto dei cani randagi dal a canili rifugio pubblico o privati, ovvero associazioni o privati cittadini a scopo di adozione e nel canile\rifugio convenzionato – a scopo di adozione - rispondendo alle esigenze di tutelare il benessere degli animali, di funzionalità gestionale rientri tra le spese previste dalla L.R. n. 15/2000 e, pertanto, tra le spese obbligatorie di cui all'art. 163 co. 2, del D. Lgs. 163, co. 2, e previste tra quelle per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;
- 5) **Nominare** quale responsabile del procedimento il dipendente Annamaria Vindigni (cat. D1)
- 6) **Disporre** la pubblicazione del presente provvedimento a cura del Responsabile del servizio gestione reti informatiche, nel sito on line istituzionale – link "Amministrazione trasparente" sotto sezione "Bandi di Gare e Contratti".

IL DIRIGENTE

Dott. Santi Distefano

Ragusa, 23/06/2017

Dirigente
DI STEFANO SANTI / ArubaPEC S.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale